

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Provincia di Perugia

Verbale n. 5 del 08.05.2019

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A.U.R.I UMBRIA-SUB AMBITO N.1. CIG 6339868095. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA IN FAVORE DEL RTI SO.GE.PU. S.P.A. (MANDATARIA) / ECOCAVE S.R.L. (MANDANTE)

I sottoscritti:

- Danilo CESTARELLI - Presidente
- Paolo PICI – Membro effettivo
- Riccardo SOLLEVANTI – Membro effettivo

componenti dell'Organo di Revisione del Comune di Città di Castello nominati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2019;

PREMESSO che:

con nota trasmessa tramite posta elettronica in data 03/05/2019 è stato richiesto all'Organo di revisione di esprimere parere in riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto *“Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.U.R.I Umbria-Sub Ambito n.1. CIG 6339868095. Determinazioni conseguenti all'aggiudicazione disposta in favore del RTI So.Ge.Pu. s.p.a. (mandataria) / Ecocave s.r.l. (mandante)”*;

- l'art. 239, comma 1, lett. b) numero 3) del D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che l'Organo di revisione si esprima con proprio parere in materia di *“modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”*;
- tra i pareri obbligatori, nella funzione di collaborazione con il massimo Organo dell'Ente, rientrano i pareri relativi agli atti attribuiti al Consiglio comunale dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 42 del

D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di evitare i negativi riflessi sul bilancio dell'Ente delle gestioni dei servizi affidati ad organismi partecipati (direttamente o indirettamente);

VISTI gli allegati alla suddetta proposta di deliberazione di seguito elencati:

- lettera di trasmissione e richiesta di adozione dei provvedimenti deliberativi conseguenti ai sensi degli articoli 5 e 7 del D. Lgs. n. 175/2016;
- avviso di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito territoriale integrato n. 1 Umbria;
- lettera invito;
- domanda di partecipazione del R.T.I.;
- offerta economica presentata dal R.T.I.;
- determinazione AURI n. 43 del 30/01/2019 – aggiudicazione provvisoria;
- determinazione AURI n. 135 del 05/04/2019 – congruità offerta e relativo allegato;
- determinazione AURI n. 140 del 15/04/2019 – aggiudicazione definitiva;
- bozza di Atto Costitutivo;
- bozza di Statuto;

VISTI anche

- la documentazione integrativa finalizzata all'espletamento della procedura di cui agli artt. 5 e 7 D.lgs 175/2016 trasmessa a mezzo PEC da Sogepu S.p.A. al Comune di Città di Castello, protocollata dallo stesso Ente con n. 581/2019 del 07/05/2019;
- la Relazione a firma del Dirigente Dott.ssa Gigliola Del Gaia, e della Responsabilità dell'istruttoria Dott.ssa Daniela Pesole indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale

ESAMINATA la normativa in materia di società partecipate con particolare riferimento alle norme sulla costituzione di società a partecipazione pubblica ed in particolare:

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 *“Oneri di motivazione analitica - A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano*

tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”;

- l'art. 7 del D. Lgs. n. 175/2016 “Costituzione di società a partecipazione pubblica” 1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
- b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
- d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata. 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante. 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una

o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile. 7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione.

- l'art. 45, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 “*Operatori economici - Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto*”;

RILEVATO che:

- il Comune di Città di Castello è titolare del 91,057% del capitale sociale della società SO.GE.PU. S.P.A. con sede in Via E.Vittorini n. 27 – Città di Castello (PG);
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 03/07/2017 è stato adottato il nuovo piano industriale della società partecipata SO.GE.PU. S.P.A. ed annessi quadri economici anche in riferimento alla partecipazione alla gara per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Bacino ATI 1 della Regione Umbria;
- l'A.T.I. 1 – Ambito Territoriale Integrato 1 ha pubblicato (G.U.R.I. del 27/07/2015) un Avviso di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria;
- la società SO.GE.PU. S.P.A. ha presentato domanda di partecipazione quale capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con mandante la società ECOCAVE SRL UNIPERSONALE con sede in Via del Commercio n. 8 - Perugia ed è stata ammessa alla procedura;
- con determinazione dirigenziale AURI n. 140 del 15/04/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di cui SO.GE.PU. S.P.A. è capogruppo;

PRESO ATTO che l'Amministrazione intende costituire una società a responsabilità limitata denominata SOG. ECO S.R.L. con sede legale a Città di Castello e con i seguenti contenuti:

- oggetto sociale: attività connesse alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti con particolare riferimento a tutte le attività previste nel bando di gara;

- capitale sociale: euro 500.000,00;
- quote di partecipazione: SO.GE.PU. S.p.a. 49,00% - Ecocave S.r.l. 51,00%;
- organo amministrativo: Amministratore unico;
- ripartizione delle attività previste in gara all'interno dell'R.T.I.: 62% SOGEPU, 38 % ECOCAVE;

ESPERITI i seguenti controlli:

- che nella bozza di statuto della costituenda società "SOG.ECO. S.R.L." è prevista la nomina di un Sindaco-Revisore Unico e che la forma societaria rispetta quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 175/2016 "*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*";
- che nella bozza di statuto della costituenda società "SOG.ECO. S.R.L." è prevista la nomina di un Amministratore Unico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 "*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*";
- che la convenienza economica della scelta si ricava in modo analitico dalla stessa offerta economica formulata in sede di gara e giustificata dal medesimo RTI in sede di verifica di congruità nonché dalle considerazioni espresse nel corpo della proposta di deliberazione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 lo schema di atto deliberativo, congiuntamente agli allegati, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio, per 8 giorni consecutivi, dal 29/04/2019 al 08/05/2019 e che non sono pervenute osservazioni e/o rilievi;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è provvista di parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Gigliola Del Gaia, rilasciati ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "*Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.U.R.I. Umbria - sub ambito n. 1 - costituzione nuova società di capitali*".

RACCOMANDA

l'Ente di effettuare "un monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata, al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive" ai sensi dell'art. 147-quater del D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).

EVIDENZIA

che copia del provvedimento di costituzione della società dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo, a fini conoscitivi, ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Città di Castello, 8 maggio 2019

L'Organo di revisione

Danilo CESTARELLI

Paolo PICI

Riccardo SOLLEVANTI
